

Martedì 22 marzo 2022

IL CASO DEL GIORNO

Dirigere e coordinare non è amministrare "di fatto"

/ Maurizio MEOLI

Non sono chiari i confini tra attività di **direzione e coordinamento** ed **amministrazione di fatto**. Eppure, in via astratta, le differenze appaiono pacifiche: la prima realizza l'impostazione strategica della gestione di un gruppo, ma non pone in essere singole operazioni di [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

Plusvalori da conferimenti infragruppo fuori dal bilancio consolidato

/ Enrico ZANETTI

La **distinzione** tra operazioni di conferimento d'azienda meramente scorporative (cioè a favore di una società conferitaria newco controllata al 100% dalla società conferente), o comunque "infragruppo" ([...])

PAGINA 11

FISCO

Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro

L'agevolazione riguarda i buoni riconosciuti gratuitamente nel 2022

/ Pamela ALBERTI

Il nuovo DL 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. "**bonus carburante**" per i dipendenti.

In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolari dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, **non concorre** alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR.

Il "bonus carburante" è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo **2022**;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- nel limite dell'importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo **dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51 comma 2 del TUIR.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da **tutte** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l'art. 51 comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L'art. 51 comma 3 individua nel valore normale di cui all'art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. [...])

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Imponibile la "provvista finanziaria" per aderire alla pace fiscale

Restituzione dell'IVA da ammettere se è decorso il termine per la nota di variazione

Le perdite fiscali residue del consolidato sono attribuite secondo il quadro OP

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Modificati i codici ATECO per studi commerciali e tributari

/ Paola RIVETTI

Con la Nota informativa n. 33/2022, pubblicata ieri, il CNDCEC ha illustrato gli adempimenti che potrebbero rendersi necessari in conseguenza dall'**aggiornamento 2022** [...]

PAGINA 4

Dirigere e coordinare non è amministrare “di fatto”

In concreto, tuttavia, le differenze tendono a sfumare

/ Maurizio MEOLI

Non sono chiari i confini tra attività di **direzione e coordinamento** ed **amministrazione di fatto**. Eppure, in via astratta, le differenze appaiono pacifiche: la prima realizza l'impostazione strategica della gestione di un gruppo, ma non pone in essere singole operazioni di gestione; la seconda, invece, è concretizzata da chi, in assenza di formale investitura, eserciti, in modo continuativo e significativo, con autonomia decisionale, le funzioni degli amministratori di diritto.

A fronte di ciò, in due casi molto simili, la giurisprudenza ha fornito indicazioni non coincidenti. In entrambe le ipotesi si trattava di azioni di responsabilità esercitate dai **curatori fallimentari** di srl fallite nei confronti di coloro i quali erano ritenuti, al tempo stesso, amministratori di fatto delle srl e partecipanti ad una società di fatto attraverso la quale esercitavano l'attività di direzione e coordinamento del gruppo (di cui le srl fallite facevano parte).

Secondo il Tribunale di Roma (decisione dell'[11 gennaio 2022](#)), l'accertamento in capo a determinati soggetti della amministrazione di fatto porterebbe ad escludere, **logicamente**, un'attività di direzione e coordinamento sulla società stessa effettuata dai medesimi soggetti direttamente o per il tramite di una società partecipata ed amministrata. Ciò in quanto nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento si condiziona l'operato dell'amministratore di diritto della controllata senza compiere direttamente gli atti gestori, mentre gli amministratori di fatto della controllata pongono, essi stessi, in essere gli atti di gestione.

In particolare, i giudici romani osservano come l'attività di direzione e coordinamento, quale attività di fatto, giuridicamente rilevante, si espliciti come influenza dominante su scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono naturali referenti e destinatari. Tale attività, quindi, si distinguerebbe dall'amministrazione di fatto della società controllata, in quanto l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi o spendendo il nome di lei, ma **influenza o determina** le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori (rilevanti verso i terzi) compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della società diretta. La controllante, dunque, non esercita i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore. L'attività di direzione e coordinamento è un'**attività atipica** – che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate, avente come soggetto l'ente dirigente e come destinatari gli amministratori della società diretta – consistente nella espressione di volontà della controllante in ordine

ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta (e poi, di conseguenza, imputati ad essa).

La Cassazione (sentenza n. [2952/2015](#); cfr. anche Cass. n. [12979/2015](#)), invece, ha stabilito che la fattispecie di responsabilità da attività di direzione e coordinamento **non preclude** la possibilità di affermare anche l'esistenza della figura dell'amministratore di fatto e della relativa responsabilità (l'amministrazione di fatto, quindi, non escluderebbe l'attività di direzione e coordinamento). La formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo da parte dei soggetti in tesi partecipanti alla società di fatto controllante il gruppo stesso, non sarebbero, infatti, situazioni incompatibili.

La seconda corrisponde ad una situazione di fatto in cui l'amministrazione è esercitata direttamente da un soggetto, in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita. La prima, invece, si presenta come una situazione di diritto nella quale ad una **società controllante** è consentita la direzione di una controllata, rispettando le regole del diritto societario e l'autonomia della società che viene diretta.

In relazione a tali situazioni non può escludersi che il soggetto cui sono attribuiti poteri di direzione, in quanto amministratore di una holding, possa esercitare di fatto poteri di amministrazione e, disattendendo l'autonomia della società controllata, comportarsi come se ne fosse l'**amministratore**. In tal caso, una situazione di fatto viene a sostituire il diverso assetto prefigurato dalle regole giuridiche.

Tale evenienza (ovvero una amministrazione di fatto) – conclude la Suprema Corte – “non può escludersi soltanto perché vengono apparentemente utilizzati strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, quando in realtà il gruppo è ridotto ad un **mero simulacro formale** con l'integrale precostituzione delle decisioni dell'organo amministrativo della controllata, il quale agisce perciò quale mero esecutore degli ordini impartiti dagli amministratori della controllante. Non a caso, del resto, nella fattispecie in esame non si parla[va] di direttive ma di **disposizioni impartite**...”. Sembra, in pratica, ravvisarsi una amministrazione di fatto quale conseguenza della riduzione degli amministratori della controllata a meri esecutori delle decisioni degli amministratori della controllante, senza che siano questi stessi a concretizzare le scelte. Ma, in questo caso, pur essendo ritenuta (astrattamente) compatibile con una amministrazione di fatto, sembrano dissolversi le possibilità di configurare anche una attività di direzione e coordinamento.

Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro

L'agevolazione riguarda i buoni riconosciuti gratuitamente nel 2022

/ Pamela ALBERTI

Il nuovo DL 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. **"bonus carburante"** per i dipendenti.

In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, **non concorre** alla formazione del reddito ai sensi dell'[art. 51](#) comma 3 del TUIR.

Il "bonus carburante" è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo **2022**;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- nel limite dell'importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo **dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'[art. 51](#) comma 2 del TUIR.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell'[art. 51](#) comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da **tutte** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l'[art. 51](#) comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L'[art. 51](#) comma 3 individua nel valore normale di cui all'[art. 9](#) del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. [326/97](#), § 2.3.1).

L'ultimo periodo del comma 3 dell'[art. 51](#) del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a **258,23 euro** nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente

è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).

L'[art. 51](#) comma 3-*bis* del TUIR dispone inoltre che ai "fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante **documenti di legittimazione**, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Pertanto, in linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, **complessivamente** con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si **affianca** al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, **oltre** ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l'[art. 6](#) del DM 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal **titolare**, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. [28](#), § 2.4).

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi **deducibili** per la società ai sensi dell'[art. 95](#) del TUIR.

Modificati i codici ATECO per studi commerciali e tributari

L'aggiornamento della classificazione avviene mediante comunicazione di variazione dati ai fini IVA dal prossimo 1° aprile

/ Paola RIVETTI

Con la Nota informativa n. [33/2022](#), pubblicata ieri, il CNDCEC ha illustrato gli adempimenti che potrebbero rendersi necessari in conseguenza dall'**aggiornamento 2022** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

L'aggiornamento della classificazione è stato predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia – come si legge anche sul sito dell'Istat – poiché la classificazione aggiornata viene utilizzata dalle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa, tale nuova classificazione sarà adottata a partire **dal 1° aprile 2022**.

In relazione a tale aggiornamento, l'Informativa del CNDCEC si sofferma sulla **riorganizzazione** delle sottocategorie all'interno della categoria 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.

Più nello specifico, è stato modificato il contenuto:

- del codice ATECO **69.20.11**, prima riservato ai "servizi forniti da dottori commercialisti" e ora dedicato ai **"servizi forniti da commercialisti"**, con conseguente inclusione di tutti gli iscritti nella sezione "A" dell'Albo unico e quindi anche dei ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice ATECO 69.20.12;

- del codice ATECO **69.20.12**, prima riservato ai "servizi forniti da ragionieri e periti commerciali" e ora dedicato ai **"servizi forniti da esperti contabili"**, ossia da soggetti iscritti nella sezione "B" dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A seguito delle modifiche, secondo quanto riportano le note esplicative della classificazione, con il codice ATECO 69.20.11 possono essere svolte le seguenti attività:

- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria;
- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti;
- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche;
- funzioni di sindaco;
- **assistenza** a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, assistenza e rappresentanza legale nel contenzioso tributario, deposito di atti, redazione di business plan;
- redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e bilanci di aziende ed enti pubblici, consulenza fiscale e societaria;

- attività di **consulenza** amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, curatela e amministrazione giudiziaria.

Con il codice ATECO 69.20.12 possono essere svolte, invece, le seguenti attività:

- assistenza a singoli contribuenti e aziende negli **adempimenti fiscali**, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- predisposizione di dichiarazioni tributarie, cura di ulteriori adempimenti tributari, rilascio visti di conformità e certificazioni tributarie, revisione legale, deposito di atti.

Nessuna variazione hanno subito i codici ATECO 69.20.13 - "Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi", 69.20.14 - "Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)", 69.20.15 - "Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi".

Nell'Informativa si rileva che i soggetti coinvolti dalle citate modifiche dovranno:

- a partire da aprile 2022, presentare all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione di variazione** dati IVA, per modificare il proprio codice nell'Archivio anagrafico ([art. 35](#) comma 2 del DPR 633/72);
- indicare il nuovo codice attività nell'ambito dei **modelli dichiarativi** (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare dopo la variazione dati.

In particolar modo, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione "A" dell'Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti comunicheranno la variazione del codice da 69.20.12 a 69.20.11. A tal fine potrà essere utilizzato, a seconda della forma giuridica assunta dal soggetto interessato, il modello **AA9/12** (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello **AA7/10** (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che la trasmissione del modello per i contribuenti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (REA) avviene mediante la Comunicazione Unica.

Imponibile la “provvista finanziaria” per aderire alla pace fiscale

La rilevanza IRES e IRAP discende dal trattamento contabile adottato dal contribuente

/ Luca FORNERO

Con la risposta a interpello n. 139 di ieri, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento, ai fini IRES e IRAP, della somma ricevuta da una spa in liquidazione dalla propria controllante per definire un PVC aderendo alla c.d. “pace fiscale” (presumibilmente, l'[art. 1](#) del DL 119/2018, per quanto la norma non venga espressamente citata).

Nel caso di specie, la società ha contabilizzato:

- l'onere derivante dall'adesione alla pace fiscale nella voce B.14 del Conto economico, trattandosi del pagamento di imposte indirette e sanzioni, considerandolo indeducibile sia ai fini IRES che IRAP;
- la provvista ricevuta per il pagamento di tale onere nella **voce A.5** del Conto economico.

Proprio in relazione al comportamento contabile adottato dalla società istante, l'Amministrazione finanziaria si esprime per l'**imponibilità** delle somme ricevute sia ai fini IRES che IRAP.

Riguardo all'IRES, la contabilizzazione di queste ultime nella voce A.5 del Conto economico ne comporta l'imponibilità in relazione al principio di derivazione [ex art. 83](#) del TUIR. A nulla rileva, secondo l'Agenzia, la circostanza che il provento sia stato conseguito a fronte di un costo indeducibile, dal momento che nell'ambito delle norme sul reddito d'impresa è prevista l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito ove difettino del requisito dell'inerenza ([ex art. 109](#) comma 5 del TUIR), ma non esiste una simmetrica disposizione che **esclude** da tassazione i componenti positivi.

Tale conclusione appare quanto meno “frettolosa”, dal momento che la stessa Agenzia, nella risposta a interpello n. 41/2021, aveva sostenuto che, ove una società (successivamente incorporata) abbia rilevato, a fronte di un contenzioso in essere per la restituzione di un'indennità di esproprio, un fondo rischi e non abbia attribuito rilevanza fiscale ai relativi accantonamenti [ex art. 107](#) comma 4 del TUIR, apportando **variazioni in aumento** in sede di dichiarazione dei redditi, e la società incorporante abbia sottoscritto un accordo transattivo, in forza del quale si impegna a restituire l'indennità a definizione tombale del contenzioso:

- la quota del fondo che viene utilizzata per la restituzione della somma sulla base dell'accordo transattivo concorre alla formazione del reddito imponibile mediante una variazione in diminuzione ai sensi dell'[art. 109](#) comma 4 lett. a) del TUIR;
- la quota del fondo che viene stralciata non costituisce [sopravvenienza attiva](#) imponibile ai sensi dell'[art. 88](#) comma 1 del TUIR e in linea con il principio generale di divieto di [doppia imposizione](#) sancito dall'[art. 163](#)

del TUIR.

Il principio di cui all'ultimo punto sembrerebbe poter essere **esteso** anche al caso in esame.

Secondo l'Agenzia, inoltre, la provvista sarebbe imponibile altresì ai fini IRAP non potendo applicarsi il **principio di correlazione** [ex art. 5](#) comma 4 del DLgs. 446/97, ai sensi del quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle rilevanti concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Tale principio, infatti, “si preoccupa unicamente di chiarire l'inclusione nella base imponibile IRAP dei componenti contabilizzati in voci non rilevanti ma correlati a componenti rilevanti e non anche ad escludere dal tributo regionale componenti contabilizzati in voci rilevanti”.

In questo caso, la conclusione dell'Agenzia appare ancora più **opinabile**.

Infatti, da un lato, è innegabile che, in seguito alla soppressione, dal 2016, dell'area E del Conto economico, il principio di correlazione come sopra formulato, per quanto ancora vigente, appaia sostanzialmente privo di effetti pratici (circ. Assonime n. 14/2017, § 4).

Dall'altro, parrebbe invece possibile applicare il principio di **correlazione “inversa”**, in base al quale sono esclusi da IRAP i componenti reddituali classificati nelle voci A.5 o B.14, correlati a voci del Conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Così si esprimeva l'[art. 11](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 446/97 nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dai DLgs. [176/99](#) e 506/99.

In senso conforme all'applicabilità della c.d. correlazione inversa anche nel vigente contesto normativo, si vedano la Relazione ministeriale al DLgs. [176/99](#) (nella quale si legge che il criterio di correlazione originario, “ancorché non espressamente esplicitato dal legislatore, è tuttavia **insito** nel sistema dell'IRAP”), la C.M. n. [148/2000](#) (§ 2.1.1) e la circ. Assonime n. 52/99.

In questo modo, appare possibile sostenere che la provvista per il pagamento della sanatoria, essendo correlata a un costo **non dedotto** (il costo della sanatoria stessa), non concorrerebbe alla determinazione della base imponibile IRAP, nonostante la sua contabilizzazione nella voce A.5 del Conto economico.

Peraltro, applicando il principio di inerenza “civilistico-contabile” valido ai fini IRAP, nel caso di specie potrebbe considerarsi, in alternativa, deducibile il costo della sanatoria e imponibile la relativa provvista.

Restituzione dell'IVA da ammettere se è decorso il termine per la nota di variazione

Sul tema si è pronunciata Assonime analizzando la variazione derivante da procedure concorsuali

/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

La circolare Assonime n. 10/2022 ha esaminato le novità concernenti le **variazioni in diminuzione** dell'imponibile e dell'IVA nei casi di mancato pagamento delle somme dovute dai cessionari e committenti coinvolti in procedure concorsuali. Tra gli altri aspetti esaminati, il documento si sofferma anche sulla **disciplina transitoria** conseguente alle novità apportate dall'[art. 18](#) del DL 73/2021 all'[art. 26](#) del DPR 633/72.

In prima battuta, è evidenziato che le nuove regole di emissione delle note di variazione si applicano alle procedure concorsuali avviate dal **26 maggio 2021**, per espressa previsione dell'[art. 3-bis](#) del DL 228/2021 di recente conversione in legge (L. [15/2022](#)). Pertanto, la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini del recupero dell'IVA assolta da parte del fornitore, permane per le procedure avviate prima della suddetta data.

Può essere utile, poi, segnalare, almeno per quanto qui di interesse, come Assonime abbia tenuto a precisare che le espressioni "avvio", "assoggettamento" ed "apertura" della procedura concorsuale (utilizzate, le une piuttosto che le altre, nelle diverse disposizioni rilevanti e nei documenti di prassi) devono intendersi di uguale significato,

In merito alla consecuzione di procedure, si fa quindi riferimento alla data di "apertura" della seconda procedura concorsuale, come nel caso della dichiarazione di [fallimento](#) che interviene – dopo il 26 maggio 2021 – nell'ambito di un concordato preventivo avviato prima di tale data. Si auspica, tuttavia, un **intervento chiarificatore** da parte dell'Amministrazione finanziaria sul punto.

Ulteriore approfondimento degno di nota, contenuto nella circ. Assonime n. 10/2022, riguarda le modalità di **recupero** dell'imposta, nel caso in cui sia decorso il termine di decadenza per l'emissione della nota di credito (vale a dire il termine di presentazione della [dichiarazione IVA](#) relativa all'anno in cui è sorto il presupposto per l'emissione).

Nell'assunto che non sia riconosciuto in termini generali, dall'Agenzia delle Entrate, il ricorso alla dichiarazione integrativa "a favore" ([art. 8](#) comma 6-*bis* del DPR 322/98), Assonime si pronuncia per la possibilità di fruire della **restituzione dell'IVA** assolta mediante l'istituto si cui all'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72. Non è ritenuta condivisibile l'impostazione tenuta dalla circolare Agenzia delle Entrate n. [20/2021](#) (e, prima di essa, dalle risposte a interpello n. [592/2020](#) e n. [762/2021](#)) che ha limitato la portata del predetto istituto a casi residuali ed eccezionali, nel caso di impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla "colpevole" iner-

zia del soggetto passivo.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [20843/2020](#)), si evidenzia il principio tale per cui il rimborso dell'imposta deve essere riconosciuto anche quando, pur non avvalendosi dello strumento della nota di variazione in diminuzione, sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di **gettito erariale** derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del cessionario o committente. Non vi sarebbe, però, rischio di perdita di gettito per l'Erario nella fattispecie, se si osserva che il cessionario o committente, sottoposto a procedura concorsuale, non avrebbe comunque l'obbligo di riversare l'IVA, secondo il disposto dell'[art. 26](#) comma 5 del DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate, accogliendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue, ha poi sottolineato che al fine dell'emissione della nota di credito in conseguenza del fallimento del debitore, non è necessaria la **preventiva insinuazione** al passivo. Secondo i giudici europei la riduzione della base imponibile a seguito del mancato pagamento è ammissibile laddove il soggetto passivo dimostri che, "anche qualora avesse insinuato i propri crediti nella procedura fallimentare, questi non sarebbero stati soddisfatti", o che sussistevano "motivi ragionevoli per l'omissione, da parte sua, dell'insinuazione del credito" (*cfr.* causa C-146/19).

Tale conclusione, come rilevato da Assonime, è diretta conseguenza del fatto che la norma novellata consente di effettuare la **variazione di imponibile** e imposta a decorrere dalla data di avvio della procedura, cioè a dire da un momento anteriore rispetto a quello in cui il creditore può insinuarsi al passivo fallimentare.

Il nuovo orientamento pone, inoltre, fine alle questioni correlate alla cessione dei crediti vantati verso soggetti in procedura. Assonime si riferisce, in particolare, alla risoluzione n. [120/2009](#), nella quale l'Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo che la cessione "**pro soluto**" produce, sotto il profilo civilistico, l'immediato trasferimento del credito al cessionario, affermava come sotto il profilo fiscale, il cedente restasse "l'unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione". Questi, tuttavia, al fine di conservare il diritto ad emettere la nota di variazione, avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare antecedentemente alla cessione del credito. Ad analoghe conclusioni si giunge per il caso della cessione "pro solvendo", in relazione alla quale il creditore originario avrebbe avuto titolo ad effettuare la variazione solo nel caso in cui l'insinuazione al passivo fosse stata richiesta dal cessionario (risposta a interpello n. [91/2019](#)).

Le perdite fiscali residue del consolidato sono attribuite secondo il quadro OP

Non rileva l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nell'accordo di consolidamento

/ Salvatore SANNA

Con la risposta n. 129, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'**attribuzione delle perdite fiscali** in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio e di revoca dell'opzione ([artt. 124 e 125 del TUIR](#) e [artt. 13 comma 7 e 14 comma 2 del DM 1° marzo 2018](#)).

In merito alla determinazione del **criterio di imputazione** alle società partecipanti alla tassazione consolidata delle perdite fiscali residue, la consolidante e le consolidate possono liberamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di soddisfare le esigenze di ciascuna società.

L'Agenzia delle Entrate precisa che resta comunque fermo l'obbligo di preventiva comunicazione del criterio prescelto attraverso la compilazione del **quadro OP** del modello REDDITI SC. Pertanto, devono essere rispettate le seguenti condizioni (*cf.* ris. n. 121/2016):

- le perdite possono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l'opzione perde efficacia, al termine del triennio o per sopravvenute cause interruttive;

- l'importo **massimo imputabile** alla società uscente non può eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito globale;

- le perdite attribuite devono essere della stessa qualità delle perdite originariamente trasferite.

Il criterio applicabile in caso di interruzione o di revoca deve essere l'**ultimo comunicato** in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza tenere conto di alcuna stratificazione nella formazione delle stesse, anche nel caso in cui sia stato *medio tempore* modificato il criterio di attribuzione.

Pertanto, il criterio valido al momento dell'interruzione è applicato a tutte le perdite che, in modo indistinto rispetto alla loro formazione, si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.

Resta comunque fermo quanto previsto dall'[art. 118](#) comma 4 del TUIR per il quale, ai fini della determinazione del reddito imponibile delle singole società partecipanti al consolidato sono **irrilevanti** i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla percezione e dal versamento delle somme trasferite per compensare i mancati benefici trasferiti al gruppo.

Il caso di specie riguarda un gruppo che per il triennio 2018-2020 ha **modificato** il criterio di attribuzione del-

le perdite fiscali residue in caso di interruzione anticipata del consolidato fiscale, prevedendone la permanenza nella esclusiva disponibilità della società controllante.

Nel corso del 2020, si è verificata l'interruzione della tassazione di gruppo da parte di una società consolidata a causa del suo scioglimento e della sua cancellazione dal Registro delle imprese.

Si conferma, quindi, che si applica il **criterio di attribuzione** indicato nel quadro OP del modello REDDITI 2018.

L'Agenzia delle Entrate ritiene anche che le perdite trasferite alla fiscal unit dalla consolidata cessata possano essere attribuite alla consolidante ed utilizzate all'interno della procedura di tassazione consolidata anche a fronte del **mancato riconoscimento** di un corrispettivo.

Non rileva, quindi, sul piano fiscale l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nell'accordo di consolidamento in tema di remunerazione delle perdite.

Minusvalenza alla prova della liquidazione di fatto

In merito alla determinazione del reddito di impresa, l'Agenzia delle Entrate si esprime anche sul trattamento fiscale della **minusvalenza** derivante dalla cancellazione della società controllata/consolidata e, in particolare, se si applica il regime della *participation exemption* che comporterebbe l'indeducibilità di tale componente negativo di reddito.

In particolare, detta indeducibilità scatta se il requisito della commercialità della partecipata ([art. 87](#) comma 1 lett. d) del TUIR) risulta verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti l'inizio del periodo di imposta in cui ha avuto inizio la **fase di liquidazione** della medesima.

Considerato che la partecipata del caso in esame, operante nel settore della compravendita immobiliare, ha ceduto, nel corso del 2016, l'**unico "bene merce"** di cui era proprietaria, la risposta n. 129 osserva che:

- si è di fatto verificato il conseguimento del suo oggetto sociale;

- la medesima si è quindi trovata in una situazione di **liquidazione di fatto** (provata anche dall'azzeramento dei ricavi e da una significativa riduzione dei costi) già nel 2016.

Nel caso di specie, quindi, è stata considerata **indeducibile** ai sensi dell'[art. 101](#), comma 1, del TUIR la minusvalenza conseguita sulla partecipazione nella controllata.

Il Presidente della Cassa professionale può rispondere di corruzione

La Cassazione ha confermato la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente

/ Stefano COMELLINI

Il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei **ragionieri** è soggetto "incaricato di pubblico servizio" secondo la definizione datane dall'[art. 358](#) c.p. e può rispondere del reato di **corruzione**.

Con la sentenza n. [9642](#) depositata ieri, la Cassazione ha confermato detta qualifica soggettiva in capo al ricorrente, condannato nei gradi di merito per il reato di corruzione propria ([art. 319](#) c.p.) per avere ricevuto la promessa di compensi in denaro in cambio della progressiva allocazione di risorse della Cassa presso una Sicav lussemburghese, nonché per il reato di **dichiarazione infedele** ([art. 4](#) del DLgs. 74/2000) per avere omesso di dichiarare redditi detenuti in territorio estero.

La Corte, nel respingere il ricorso, ha evidenziato come l'attività dell'**incaricato di pubblico servizio** ([art. 358](#) c.p.) sia disciplinata, come per il pubblico ufficiale ([art. 357](#) c.p.), da norme di diritto pubblico, ma rispetto a quest'ultimo presenta due requisiti negativi: da un lato manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà; dall'altro non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale.

Si tratta, dunque, di un'attività di carattere **intellettivo**, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.

Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività **prescinde** dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (Cass. n. 19484/2018).

Rileva, quindi, l'**attività dell'ente** e, qualora questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto.

Con particolare riguardo alle attività **previdenziale e pensionistica**, previste e disciplinate entrambe da norme di diritto pubblico, la Corte, in contrasto con l'assunto del ricorrente, ha ritenuto che a esse debba ricondursi anche la gestione delle risorse finanziarie. Infatti, se i contributi versati dai dipendenti e dai datori

di lavoro non possono avere altra destinazione se non quella imposta dalla legge – servire ad assicurare il trattamento pensionistico e previdenziale – è evidente che le riserve devono essere capitalizzate per non essere disperse e, quindi, vanificare ogni legittima aspettativa. In altre parole, la **gestione dei fondi** è essa stessa parte integrante dell'attività pensionistica e previdenziale (Cass. SS.UU. n. 10086/1998).

La gestione dei fondi è parte dell'attività pensionistica e previdenziale

D'altronde, la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. n. 23236/2016) aveva già concluso per la qualifica – addirittura – di pubblico ufficiale per il presidente della Fondazione Enasarco, che, pur avendo la forma giuridica di ente di diritto privato, persegue **finalità di pubblico interesse**, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti.

La conclusione trova ulteriore conferma nella "situazione di dominanza" dello Stato nei confronti degli enti gestori di forme di **previdenza obbligatoria** derivante dal DLgs. n. [509/1994](#) che, pur avendone disposto la privatizzazione, ne ha comunque subordinato l'autonomia – anche gestionale, oltre che organizzativa e contabile – al rispetto dei principi e dei limiti fissati in relazione alla **natura pubblica** dell'attività esercitata.

Ne deriva che la gestione economico-finanziaria di tali enti deve assicurare l'equilibrio di bilancio, mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale, e sotto un complesso sistema di vigilanza pubblica che passa, in caso di disavanzo economico-finanziario e di violazioni di legge afferenti alla corretta gestione, anche per il potere ministeriale di **commissariamento**.

Infine, sempre il DLgs. n. 509/1994 prevede il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie da parte della Corte dei Conti, al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia, con relazione annuale al Parlamento. Secondo la Cassazione non è quindi causale, come correttamente ripreso dalla sentenza in esame, che la **Cassa** nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri sia inclusa nell'**elenco** predisposto dall'Istat e previsto dalle L. nn. [311/2004](#) e [196/2009](#) contenenti l'indicazione delle amministrazioni inserite nel Conto economico dello Stato.

Cessione d'azienda con procedure competitive nella composizione negoziata

Il DL 118/2021 pone importanti questioni in ordine al procedimento competitivo da adottare

/ Tommaso NIGRO

L'istituto della composizione negoziata, recato dal DL [118/2021](#), annovera tra i suoi epiloghi le ipotesi di **continuità indiretta** introducendo il delicato tema della procedura da adottare per la **"cessione dell'azienda"**.

La formulazione iniziale, all'[art. 2](#) comma 2, dispone che l'esperto agevoli le trattative per "individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"; la dismissione, a ben vedere, può essere attuata all'interno del perimetro individuato all'[art. 9](#) comma 2, quale "atto di **straordinaria** amministrazione", ma anche, in misura più garantista, facendo uso della disposizione di cui all'art. 10 comma 1 lett. d), in base alla quale il Tribunale "può **autorizzare** l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'[art. 2560](#), co. 2, c.c., dettando le misure ritenute opportune".

Se, dunque, è certo che la soluzione del risanamento possa passare per la **dismissione** dell'azienda o di suoi rami (seppur nella misura in cui il ricavato consenta realmente di ristrutturare il debito), più problematica appare l'individuazione dei **criteri** e delle cautele da adottare nella scelta del contraente.

Ciò introduce al tema della c.d. "procedura **competitiva**" che, assente nell'attuale formulazione normativa, appare evocata per la prima volta, e in più riprese, nel decreto dirigenziale [28 settembre 2021](#). Occorre operare una prima distinzione tra la cessione con "vaglio giudiziale" ex [art. 10](#) del DL 118/2021 e quella che, invece, può essere operata all'interno del più ampio confine delle operazioni straordinarie ex [art. 9](#). Un'attenta lettura del dato normativo consente di valorizzare, per la prima, l'inciso secondo cui il Tribunale deve "dettare le misure ritenute opportune" potendo ragionevolmente ritenere che, al pari di quanto previsto all'[art. 19](#) per il concordato semplificato (dove l'ausiliario è chiamato a valutare l'"assenza di soluzioni migliori sul mercato"), possa solo qui applicarsi il principio della **competitività**, posto a tutela anzitutto dell'interesse dei creditori anteriori (ipotesi rafforzata dalla lettura dello schema di decreto che modifica il DLgs. [14/2019](#), trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti dopo il primo via libera del Governo, il quale stabilisce che il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente).

La soluzione non è però così pacifica e la lettura del decreto dirigenziale 28 settembre 2021, anziché meglio definire i contorni, finisce per porre ulteriori interrogativi a causa di un'inconsapevole assimilazione dei due diversi momenti. L'argomento è dapprima trattato

al § 9 del "protocollo di conduzione" dove, dopo aver fatto riferimento all'opportunità di "ricordare" alle parti la possibilità di **derogare** agli effetti dell'art. 2560 comma 2 c.c., stabilisce che "per la **cessione** dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla Piattaforma Telematica", senza poter comprendere se l'inciso sia riferito solo all'ipotesi di cui all'art. 10.

Questi dubbi, per vero, si dissolvono allorché al § 12.1. il decreto rammenta all'esperto, senza far precisi riferimenti, di "far presente all'imprenditore l'**utilità** e l'opportunità del ricorso a procedure **competitive** per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori".

Si tratta di una lettura più ampia che sconfesserebbe la tesi fondata sull'interpretazione del dato normativo, ma che apre a un altro importante interrogativo, su cosa debba intendersi per procedura competitiva e quali siano gli **strumenti** per adottarla. Il decreto dirigenziale si limita a disporre (§ 12.2) che "All'esperto potrà essere richiesto di: dare corso, o far dare corso, alla **selezione** dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma)", senza per vero fornire indicazioni sul soggetto che detta selezione deve porre in essere e sullo strumento da adottare.

Qui pare che, discostandosi dal principio concorsuale, la disposizione si avvicini molto più ai canonici strumenti delle **aste competitive** adottate nelle operazioni di M&A, dove la massimizzazione del risultato viene garantita dalla conduzione da parte di un **advisor** di un articolato percorso che inizia dall'annuncio e giunge al definitivo *closing*, dipanandosi attraverso operazioni di *due diligence*, stipulazione di lettere di intenti, partecipazione a management meeting e acquisizioni di *binding offer* (aprendo così anche alla possibilità di officiare al bisogno un professionista, in linea con l'indicazione "dare corso, o far dare corso"). Né però sembra, salvo ulteriori implementazioni, che la piattaforma sia in grado di gestire efficacemente (con l'utilizzo dei **cassetti informatici**) un tale percorso procedurale – e ancor meno se si ipotizzi un'asta sul "modello concorsuale" – auspicando, in futuro, la creazione di un sistema maggiormente sofisticato, oltre che una precisa indicazione del procedimento competitivo da adottare.

Test di vitalità delle perdite disapplicato in caso di MLBO

Ad avviso dell'Agenzia, la società veicolo è per definizione vitale, in quanto la sua costituzione è strumentale all'operazione

/ Luisa CORSO

Con le risposte a interpello nn. [127](#), [128](#) e [136](#) di ieri, 21 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite previsti dall'[art. 172](#) comma 7 del TUIR, avendo particolare riguardo alle casistiche di fusione a seguito di acquisizione **con indebitamento** di cui all'[art. 2501-bis](#) c.c. (c.d. MLBO).

In particolare, l'Agenzia si concentra sul superamento del test di vitalità da parte della c.d. **società veicolo**, ovvero della società costituita allo scopo di acquisire le partecipazioni della società target, a sua volta destinata a essere oggetto di incorporazione da parte della società veicolo stessa (fusione diretta) o a incorporare la società veicolo nei casi di fusione inversa.

A norma dell'[art. 172](#) comma 7 del TUIR, le perdite fiscali non possono essere riportate se nel Conto economico delle società che partecipano alla fusione relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata si registra un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi **inferiore al 40%** della media dei due esercizi precedenti.

Richiamando la circ. n. [6](#) del 30 marzo 2016, l'Amministrazione finanziaria si sofferma sulla peculiarità per cui, in capo alla società veicolo, costituita ad hoc per l'acquisto della partecipazione, il requisito della vitalità può essere **desunto da altri fattori**; in particolare, ad avviso dell'Agenzia, la società veicolo può essere qualificata come "vitale" in considerazione del suo ruolo strumentale alla realizzazione dell'operazione di MLBO, con la conseguenza che, in tali casi, il test di operatività non si applica.

In aggiunta, sempre a norma dell'[art. 172](#) comma 7 del TUIR, le perdite fiscali delle società che superano il test di vitalità sono riportabili nel limite del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio (o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale straordinaria redatta ai sensi dell'[art. 2501-quater](#) c.c.), **non tenendo conto** dei versamenti e dei conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di riferimento del bilancio o della situazione patrimoniale.

Le risposte in commento hanno precisato che anche tale limite può essere disapplicato in riferimento alla società veicolo in quanto, come già chiarito dalla citata circolare n. 6/2016, i conferimenti iniziali a favore della stessa possono considerarsi **"fisiologici"** nell'am-

bito di un'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a "consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali" (cfr. anche circ. n. [9/2010](#)).

Nel caso esaminato nella risposta n. [128/2022](#), in particolare, detti conferimenti/versamenti si attestavano ben oltre la somma delle perdite fiscali di cui la società chiedeva il riporto, elemento che ne corroborava, secondo l'Agenzia, la natura **funzionale** all'operazione di MLBO.

Va altresì rilevato che la risposta n. 128/2022 ha ad oggetto una situazione complessa che si sostanzia nella fusione inversa della società veicolo da parte della società target (MLBO) e nella contestuale e diretta incorporazione da parte della stessa società target di ulteriori società holding, anch'esse titolari di perdite fiscali per le quali si chiedeva la disapplicazione del test di vitalità.

Le conclusioni in merito alla disapplicazione "diretta" dei limiti previsti dall'[art. 172](#) comma 7 del TUIR fin qui illustrate valgono **solamente** per la **società veicolo** in quanto, come visto, strettamente collegate alla struttura dell'operazione che richiede la costituzione di una società ad hoc, il cui indebitamento è funzionale a reperire le risorse finanziarie necessarie a effettuare l'acquisizione della target.

Diversamente, le altre società partecipanti all'operazione di fusione devono superare il test dei ricavi e dei proventi normativamente previsto, fatte salve alcune peculiarità che possono essere riscontrabili in considerazione della tipologia di attività svolta.

Nello specifico, in merito alle società **holding** che, nel caso esaminato dalla risposta n. 128/2022, prendono parte all'operazione, l'Agenzia, confermando la precedente ris. n. [143/2008](#), precisa altresì che:

- ai fini del test di vitalità, oltre ai ricavi e ai proventi iscritti nelle voci A.1 e A.5, è possibile considerare anche i ricavi e proventi di **natura finanziaria** iscritti nelle voci C.15 e C.16;

- l'assenza di costi di lavoro dipendente non costituisce di per sé sintomo della scarsa vitalità aziendale.

Nel caso di specie, l'**assenza di costi del personale** era, ad avviso dell'Agenzia, altresì giustificata dalla stipula di contratti di *services* amministrativo concernenti l'attività di gestione e amministrazione, in riferimento ai quali risultavano contabilizzate *management fees*.

Plusvalori da conferimenti infragruppo fuori dal bilancio consolidato

Se invece conferente e conferitaria sono caratterizzate da effettiva terzietà pare corretto ritenere che i plusvalori non debbano essere elisi

/ Enrico ZANETTI

La **distinzione** tra operazioni di conferimento d'azienda meramente scorporative (cioè a favore di una società conferitaria newco controllata al 100% dalla società conferente), o comunque "infragruppo" (cioè a favore di una società conferitaria pre-esistente già controllata direttamente o indirettamente ante conferimento della società conferente, oppure controllata direttamente o indirettamente dalla stessa società che controlla direttamente o indirettamente anche la società conferente) e operazioni di conferimento d'azienda tra società caratterizzate da una effettiva terzietà (cioè che non risultano già legate da un rapporto di controllo o da una situazione di assoggettamento al comune controllo da parte di altra società) assume certamente rilevanza ai fini della modalità di rappresentazione dell'operazione, secondo corretti principi contabili nazionali, nei bilanci di esercizio della società conferente e della società conferitaria, ma comporta anche differenti conseguenze in sede di predisposizione del **bilancio consolidato** nel cui perimetro dovessero risultare incluse, post conferimento, sia la società conferente che la società conferitaria.

A tale proposito, va innanzitutto ricordato che il principio contabile OIC 17 stabilisce espressamente l'**eliminazione** degli importi relativi a "operazioni infragruppo", ivi compresi i riflessi economici di dette operazioni (§ 62 e 66).

Tra le operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all'effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all'applicazione del metodo del consolidamento integrale, il principio contabile OIC 17 (§ 63) include espressamente le "operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda".

Ciò premesso, si evince con chiarezza che, se le operazioni di **scorporo**, quali appunto i conferimenti di aziende, di singoli rami d'azienda o anche di partecipazioni societarie, hanno luogo tra una società conferente ed una società conferitaria che già prima dell'operazione risultavano caratterizzate da un legame partecipativo di controllo (o da una situazione di assoggettamento al comune controllo da parte di altra società), tale per cui, già al momento dell'effettuazione

dell'operazione, società conferente e società conferitaria appartenevano entrambe alla medesima area di consolidamento, il principio contabile OIC 17 impone l'elisione dal bilancio consolidato dei plusvalori eventualmente emersi in sede di conferimento (sotto forma di un maggior valore di iscrizione nell'attivo della società conferente della partecipazione nella società conferitaria, rispetto al valore netto cui risultava iscritta l'azienda conferita, cui corrisponde, nel bilancio della società conferitaria, il maggior valore netto di iscrizione dell'azienda ricevuta in conferimento, rispetto a quello cui la medesima risultava iscritta nel bilancio della società conferente).

Analogo trattamento, a maggior ragione, sembra dover essere applicato al caso in cui il conferimento abbia luogo a favore di una società **conferitaria newco** che viene ad essere posseduta al 100% dalla società che scorpora l'azienda o la partecipazione.

In tale caso, infatti, se è vero che la conferitaria, proprio in quanto newco e quindi non preesistente all'operazione di conferimento, non risultava inclusa nella medesima area di consolidamento della conferente, è però del pari evidente che il suo patrimonio era per intero presente nell'ambito di quello della **conferente**.

Viceversa, se prima dell'operazione l'impresa conferente e la società conferitaria risultano caratterizzate da una effettiva terzietà (ossia non risultano già legate da un rapporto di controllo o da una situazione di assoggettamento al comune controllo da parte di altra società), pare corretto ritenere che i plusvalori emersi in sede di conferimento non debbano essere elisi dal bilancio consolidato, ivi compreso il caso in cui, proprio per effetto del conferimento, l'impresa conferente acquisisca o integri una **partecipazione di controllo** nella società conferitaria.

Lo stesso documento OIC 17 è assolutamente chiaro, laddove statuisce, in corrispondenza del § 64, che "le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione", presupposto che non sembra sussistere quando l'esistenza del rapporto di controllo è la **conseguenza** dell'operazione e non il contesto nell'ambito del quale essa si perfeziona.

Rischi legati alla cybersecurity per il conflitto in Ucraina da valutare con attenzione

La Consob invita a divulgare qualsiasi informazione privilegiata relativa agli impatti della crisi su fondamentali, prospettive e situazione finanziaria

/ Stefano DE ROSA

Nella comunicazione datata 18 marzo 2022, la Consob, in occasione dell'approvazione dei bilanci 2021 e delle successive rendicontazioni finanziarie e nell'ambito del monitoraggio degli impatti della crisi russo-ucraina sui mercati finanziari dell'Ue, richiama l'attenzione delle società **quotate** e degli altri **emittenti vigilati** sulle seguenti tematiche coordinate in sede ESMA (*European Securities and Markets Authority*):

- divulgare il prima possibile qualsiasi **informazione privilegiata** riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria (in linea con gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a meno che non sussistano le condizioni per ritardare la pubblicazione delle stesse);

- fornire informazioni sugli **effetti** attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.

Su queste tematiche, si legge nel documento, la Consob si aspetta dai revisori e dagli **organi di controllo** una particolare attenzione, nell'ambito dell'attività svolte sulle relazioni finanziarie, con riguardo agli effetti per l'emittente e per le società controllate delle misure restrittive adottate dall'Ue.

A tale aspetto Banca d'Italia, Consob, IVASS e UIF hanno dedicato un apposito documento, datato 7 marzo 2022, ricordando che le misure restrittive sono consul-

tabili sui siti della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del Consiglio europeo, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) e del Comitato di sicurezza finanziaria. In tale comunicazione si ricorda, inoltre, che le misure sono **vincolanti** nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, i soggetti vigilati sono tenuti a rispettarle, "mettendo in atto i controlli e i dispositivi necessari, monitorando costantemente l'aggiornamento delle misure in questione".

Rafforzamento dei flussi informativi con gli organi di controllo

Nell'attuale scenario, si raccomanda ai soggetti vigilati, anche alla luce delle recenti raccomandazioni diffuse dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di:

- esercitare la massima attenzione con riferimento al **rischio di attacchi informatici**;
- intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di *malware*;
- adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie, anche prevedendo il rafforzamento dei flussi informativi con gli organi di controllo;
- considerare attentamente i piani di **continuità aziendale** (c.d. *business continuity plan*) e garantire il corretto funzionamento e il pronto ripristino dei *backup* (evidenziando l'importanza di garantire la separazione dell'ambiente di *backup* da quello di esercizio tramite la possibilità di prevedere soluzioni di *backup offline* dei sistemi e dei dati essenziali).

Massimale unico solo per i pagamenti della CIG decorrenti dal 1° gennaio 2022

L'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità della legge di bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali

/ Luca MAMONE

Con il messaggio n. [1282](#), pubblicato ieri, l'INPS è intervenuto in materia trattamenti di integrazione salariale fornendo precisazioni in ordine agli **importi massimi** relativi all'anno 2022, nonché indicazioni che riguardano le attività gestionali connesse ai predetti trattamenti di CIG.

Sul punto, si ricorda che al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l'[art. 1](#) comma 194 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto il nuovo comma 5-*bis* all'[art. 3](#) del DLgs. 148/2015, stabilendo, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un **unico massimale** annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Operativamente, l'importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione in vigore dal 1° gennaio 2022, è pari a **1.222,51 euro lordi** (ovvero 1.151,12 euro netti).

Nel merito, l'INPS ricorda che, in termini generali, in base ai principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e alla relativa disciplina di riordino operata dalla legge di bilancio 2022, tali misure economiche producono **effetti** sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno. Pertanto, le modifiche non troverebbero applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, **a cavallo** degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno scorso, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Tuttavia, precisa l'INPS nel messaggio in questione, in seguito a specifici chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, si è pervenuti alla conclusione che, per i trattamenti di CIGO, CIGS e per l'assegno di integrazione salariale del FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal **1° gennaio 2022**, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma.

La medesima modalità di calcolo trova applicazione anche con riferimento all'assegno di integrazione salariale garantito dai **Fondi di solidarietà** di cui agli [artt. 26](#) e [40](#) del DLgs. 148/2015, ad eccezione dei Fondi che

garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.

Un altro aspetto di rilievo trattato nel messaggio in esame riguarda il nuovo comma 3-*bis* dell'[art. 29](#) del DLgs. 148/2015, introdotto dalla legge di bilancio 2022, con cui si prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale sia riconosciuto dal FIS per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti, ovvero di 26 settimane in un biennio mobile, se i dipendenti sono più di 5 dipendenti.

In ordine al criterio di **computo** dei suddetti limiti temporali – considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ove compatibili – si precisa che i predetti limiti massimi di durata possono essere calcolati avuto riguardo non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.

Si ricorda inoltre che, per espressa disposizione legislativa, i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole **unità produttive**, pertanto nel caso in cui il datore di lavoro presenti domanda di ulteriori 13 settimane di trattamenti dal 1° aprile 2022 solo per alcune unità produttive, per le altre rimane inalterato il diritto di fruizione delle predette settimane.

Ancora, nel messaggio in esame si forniscono chiarimenti in merito alla **comunicazione preventiva** alle organizzazioni sindacali nell'ipotesi in cui le unità produttive si trovino in regioni diverse. Sul punto, l'INPS ricorda che la comunicazione sindacale deve essere fatta con il criterio della prossimità territoriale, tenendo conto della valenza nazionale solo relativamente al criterio della rappresentanza sindacale. Pertanto, se sono interessate due regioni, dovranno essere effettuate due distinte comunicazioni.

Infine, l'Istituto previdenziale conferma che se i trattamenti di integrazione salariale vengono richiesti solo per alcune unità produttive, è possibile effettuare **licenziamenti** individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in altre unità produttive non interessate dalla CIG.

Sanzionabile penalmente il tirocinio fraudolento

L'Ispettorato conferma la vigenza immediata della pena dell'ammenda di 50 euro introdotta in materia dalla L. 234/2021

/ Mario PAGANO

Il nuovo impianto sanzionatorio, introdotto in materia di **tirocini extracurricolari** dalla legge di bilancio 2022, non necessita del recepimento regionale delle nuove linee guida Stato-Regioni. Questo è uno dei passaggi di maggior interesse della nota n. 530/2022, con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha esaminato le disposizioni della L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022), finalizzate, ancora una volta, ad arginare l'uso irregolare di una figura contrattuale che si colloca a metà strada tra il percorso scolastico e il mondo del lavoro.

In tal senso, lo stesso [art. 1](#) comma 721 della L. 234/2021 ricorda che il tirocinio rappresenta un **percorso formativo** di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e di conseguenza, come ulteriormente precisato dal comma 723, non costituisce in alcun modo una forma di lavoro. Laddove, poi, sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Si ricorda che la materia dei tirocini richiede costituzionalmente il necessario intervento di recepimento della legislazione regionale. Come già accaduto in passato, il legislatore prova nuovamente a **rilanciare** le regole dettate dalle Regioni attraverso nuove linee guida, che dovranno essere adottate entro giugno di quest'anno e che si ispirano a principi in parte simili a quelli contenuti nelle linee guida del 2013 e del 2017, eccezion fatta per l'ulteriore precisazione secondo la quale la nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari deve essere riservata ai soli soggetti con difficoltà di **inclusione sociale**.

Prescindendo, tuttavia, da quelle che potranno essere le nuove regole, l'Ispettorato precisa che a oggi continuano ad applicarsi le regole regionali, introdotte a seguito del recepimento delle precedenti linee guida del 2017. Tale aspetto non esclude comunque che alcune delle nuove misure in materia di tirocini, introdotte dalla legge di bilancio 2022, siano in realtà **già operative**. La conferma sul punto arriva dallo stesso Ispettorato, che traccia una disamina sulle novità normative e sull'impatto che queste hanno sulle regole regionali attualmente vigenti.

L'aspetto di maggior rilievo, a parere di chi scrive, attiene indubbiamente a quanto previsto dal comma 723, il quale, dopo aver ribadito che il tirocinio **non costituisce** rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede una sanzione penale pari a 50 euro per ciascun tirocinante coin-

volto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

La nota non solo conferma la piena vigenza di tale **impianto sanzionatorio**, ma sottolinea che la valutazione circa la natura irregolare e fraudolenta del tirocinio, in conseguenza del quale, come detto, troverà applicazione l'ammenda di 50 euro, dovrà essere effettuata sulla base delle attuali legislazioni regionali e tenendo conto delle indicazioni già fornite dall'INL con circolare n. [8/2018](#).

L'ultimo periodo dello stesso comma 723, tuttavia, fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di **lavoro subordinato** a partire dalla pronuncia giudiziale. Tale aspetto (si veda "[Necessario ricorrere al giudice per riqualificare il tirocinio](#)" del 10 gennaio 2022) ha una diretta ricaduta sui controlli degli ispettori, i quali dovranno applicare la sanzione penale prescrivendo ex [art. 20](#) del DLgs. 758/94, se del caso, la cessazione del tirocinio fraudolento. Il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato – spiega l'Ispettorato – rappresenta, invece, una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al tirocinante.

Restano confermate anche le sanzioni amministrative connesse all'omessa corresponsione dell'indennità al tirocinante, nonché quella per la mancata o ritardata comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di tirocinio. Sul punto, però, non mancano le precisazioni derivanti dal nuovo quadro normativo.

In merito all'**indennità**, l'obbligo di corresponsione trova titolo nelle attuali legislazioni regionali, ma il trattamento sanzionatorio non sarà più quello previsto dall'abrogato comma 35 dell'[art. 1](#) della L. 92/2012; occorrerà piuttosto fare riferimento all'[art. 1](#) comma 722 della L. 234/2021 che, di fatto, ripropone pedissequamente il previgente trattamento sanzionatorio, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Quanto all'UniLav, il comma 724 non ha fatto altro che normare un **obbligo comunicazionale** già sancito per prassi nei confronti dei tirocini extracurricolari (nota Ministero del Lavoro n. [4746/2007](#)) e allo stesso modo sanzionato.

Infine, è opportuno il passaggio sul comma 725, letto dall'Ispettorato quale rafforzativo nella parificazione tra tirocinante e lavoratore rispetto a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Per la confisca nelle srl unipersonali va distinto il patrimonio del socio

Non ammissibile l'immediato ricorso alla confisca per equivalente per la confusione fra il patrimonio del socio e quello della società unipersonale

/ Maria Francesca ARTUSI

La questione dell'**identificazione del profitto** nei reati tributari continua a interessare la giurisprudenza di legittimità. Nel caso affrontato dalla sentenza della Cassazione n. [9444](#), depositata ieri, tale tematica si affianca a quella dell'ambito di applicazione della confisca nelle srl unipersonali.

Nel caso in esame erano stati contestati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti ([art. 8](#) del DLgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione ([art. 5](#) del DLgs. 74/2000) nei confronti del **legale rappresentante** e socio di due società; ed era stata disposta la confisca di beni di proprietà dell'imputato in relazione al profitto conseguito attraverso la omessa dichiarazione fiscale, quantificato in complessivi 428.908,50 euro.

Per i giudici di legittimità non è corretta l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui, costituendo il profitto del reato contestato un mero risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte, il suo valore sarebbe suscettibile di confisca nella sola forma della **confisca per equivalente**.

Per profitto del reato deve, invece, intendersi il vantaggio economico derivante in via diretta dalla commissione dell'illecito. In tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente (è quindi a maggior ragione ove si tratti direttamente della confisca), il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro **destinazione fiscale**, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente (Cass. SS.UU. n. [31617/2015](#) e Cass. n. [1657/2019](#)).

Poiché la confisca diretta ha ad oggetto il profitto del reato, è, pertanto, evidente che non vi è alcuna antinomia logica fra la confisca diretta e la natura meramente contabile di tale profitto quale si realizza in caso di omesso versamento delle imposte, consistendo quello in un risparmio di spesa. La **confisca** può cioè interessare direttamente un bene che, presente nel patrimonio del contribuente al momento in cui questi avrebbe dovuto versare le imposte, è, per effetto dell'omesso versamento, rimasto nella disponibilità di quello e non è stato utilizzato per l'adempimento dell'obbligazione tributaria (così, Cass. n. [23040/2020](#)).

In tal senso, appare ingiustificato l'immediato ricorso da parte dei giudici del merito alla forma "per equivalente" della confisca, attesa la sua **natura sussidiaria** rispetto alla possibilità di procedere in forma diretta. La confisca di valore, non basandosi sul nesso di pertinenzialità della "res" rispetto al reato, è legittima sol-

tanto se i proventi dell'illecito non sono rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indagato o, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, dovendo farsi ricorso a questo istituto, quello della confisca per equivalente, solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

Ma ancora più ingiustificata, secondo la pronuncia in commento, è l'argomentazione svolta dalla Corte d'Appello relativamente all'**indifferenza** – stante la confusione fra il patrimonio della società unipersonale e quello del suo socio – del fatto che la confisca incida sull'uno o sull'altro compendio di beni.

Tale assunto pare poggiarsi sul rilievo che, trattandosi di società unipersonale, essa non gode per tale ragione di una piena autonomia patrimoniale; assunto manifestamente errato, per la Cassazione, posto che l'[art. 2462](#) c.c., al primo comma, senza distinguere fra società a responsabilità limitata a composizione multipersonale o unipersonale, prevede che delle obbligazioni sociali, fra le quali quelle tributarie non sono assenti, risponda solo la società con il proprio patrimonio e non anche i soci. Al secondo comma della predetta disposizione si legge che, solo in caso di insolvenza di questa, il socio unico debba **rispondere illimitatamente** in ordine a tali obbligazioni esclusivamente in caso di irregolare costituzione della società stessa (cioè ove non siano stati eseguiti regolarmente i dovuti conferimenti ovvero non sia stata data adeguata pubblicità alla struttura unipersonale della società).

D'altra parte che la società unipersonale abbia delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento, quale soggetto giuridico dotato di piena autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello patrimoniale, è nozione che, anche in materia penale, la giurisprudenza ha di recente ribadito affermando che le **srl rientrano** tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal DLgs. [231/2001](#), essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio (Cass. n. [45100/2021](#); nello stesso senso Cass. n. [49056/2017](#)).

Pertanto, non è ammissibile l'immediato ricorso alla confisca per equivalente in forza della confusione fra il patrimonio del socio e quello della società unipersonale.

Conferimento di partecipazioni alla prova della continuazione del consolidato fiscale

La risposta a interpello n. [125](#), pubblicata ieri, analizza la **prosecuzione dell'opzione** per il consolidato fiscale nazionale qualora una società di nuova costituzione divenga capogruppo a seguito del conferimento nella stessa delle partecipazioni della precedente società consolidante.

Pertanto, la "vecchia" consolidante risulterebbe **sotto il controllo** della società conferitaria.

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate afferma che la società le cui partecipazioni sono state oggetto di conferimento **non può continuare** ad agire come società consolidante se la conferitaria intende optare per la tassazione di gruppo.

Tale limitazione deriva dalla circostanza che la "vecchia" consolidante non integrerebbe il **requisito di controllo** di cui

all'[art. 2359](#) comma 1 n. 1) c.c., nonché di cui all'[art. 120](#) del TUIR nei confronti della propria controllante (società conferitaria delle partecipazioni).

Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla medesima società.

Si osserva anche che l'[art. 11](#) comma 8 del DM 1° marzo 2018 prevede la continuazione del consolidato nel caso di conferimento effettuato da uno qualsiasi dei **soggetti partecipanti** alla tassazione di gruppo, a condizione che permangano i requisiti di cui all'[art. 117](#) del TUIR, compreso quello del controllo.

Fusione con perdite fiscali riportabili anche in difetto del test del patrimonio netto

In un'operazione di fusione, non ostacola il riporto delle perdite il mancato superamento del test del patrimonio netto ex [art. 172](#) comma 7 del TUIR da parte della società incorporata, ove vi siano elementi a sostegno dell'assenza di finalità elusiva, atti a provare che tale società possedeva la c.d. "**reddittività prospettica**" per continuare a svolgere la propria attività anche in assenza della fusione.

In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, con la risposta a interpello n. [124](#), la quale ha ritenuto disapplicabile il limite al riporto delle perdite fiscali ex art. 172 comma 7 del TUIR, da parte della società incorporata, che, pur superando il test di vitalità, non possedeva un **patrimonio netto capiente** nell'esercizio precedente a quello di efficacia giuridica della fusione.

Nel caso di specie, l'incapienza era riconducibile alle connaturate oscillazioni che caratterizzano il settore petrolifero – nel quale la società opera – di per sé fortemente **influenzato**

dalle **variazioni** delle quotazioni internazionali del greggio, occorse in esercizi precedenti.

Non è indice di depotenziamento nemmeno il risultato negativo relativo al periodo di retrodatazione, derivante dagli effetti di natura straordinaria connessi a un accordo transattivo a conclusione di un precedente contenzioso.

Tale componente non riguarda la capacità produttiva della società, la quale, nel medesimo periodo d'imposta, ha comunque **coperto** il 17% del **mercato italiano** delle vendite di carburante nel comparto dell'aviazione.

Sulla base di tali dati, unitamente all'effettiva prosecuzione dell'attività nella società risultante dalla fusione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto concretamente esercitata l'attività d'impresa da cui hanno avuto origine le perdite fiscali e le eccedenze ACE oggetto di riporto, così integrando l'operatività e la **mancata finalità elusiva** richieste per la disapplicazione dei limiti previsti dall'art. 172 comma 7 del TUIR.

Contributo non spettante per la riduzione del canone di locazione da restituire con F24 ELIDE

I codici tributo "8143", "8144", "8145", istituiti ieri dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14, dovranno essere utilizzati per la **restituzione spontanea** del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, degli interessi e delle sanzioni.

Si ricorda che l'[art. 9-quater](#) comma 1 del DL 137/2020 ha previsto per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del **locatario**, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, in un limite massimo di spesa, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Per consentire la **restituzione spontanea** del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i codici tributo citati in premessa così denominati:

- "8143" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020";
- "8144" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020";
- "8145" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - SAN-

ZIONE – art. 9-*quater*, comma 1, DL n. 137 del 2020”.

I codici devono essere indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno segnati il **codice fiscale** e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo ieri istituiti (8143, 8144 oppure 8145); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Tassazione separata per le erogazioni dei fondi pensione maltesi

La risposta a interpello n. [144](#) di ieri, 21 marzo 2022, ha chiarito che, se un soggetto residente in Italia riceve una parte delle somme investite in un **fondo pensione maltese** al raggiungimento dei requisiti previsti dallo schema pensionistico (ad esempio, l’età), i redditi in questione hanno natura di pensioni ([art. 49](#) comma 2 lett. a) del TUIR) e possono beneficiare della tassazione separata.

Tali conclusioni non vengono meno se le somme investite nel fondo maltese derivavano da una forma **pensionistica complementare inglese** che il beneficiario ha scelto, in virtù

di accordi aziendali, di convertire.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non trovano, invece, applicazione le disposizioni del DLgs. [252/2005](#) sulle prestazioni di previdenza complementare, le quali esplicherebbero efficacia per le sole adesioni effettuate **in Italia**.

La risposta n. 144/2022 precisa, altresì, che la natura di pensione è tale anche ai fini **convenzionali** e che, pertanto, le somme ricevute sono tassate esclusivamente in Italia (Stato di residenza del beneficiario) ai sensi dell’art. 18 della [Convenzione Italia-Malta](#).

Disciplina variabile per il conflitto di interessi dell’amministratore delegato

La Cassazione, nell’ordinanza n. [9054](#) depositata ieri, ha stabilito che, in assenza di una previa deliberazione assembleare o del CdA, la disciplina del **conflitto di interessi** dell’amministratore delegato deve essere ricondotta all’[art. 1394](#) c.c. e non alle disposizioni dettate, al riguardo, in ambito societario. In particolare, come già precisato dalla Cassazione (*cf.* Cass. n. [18792/2005](#)), l’[art. 1394](#) c.c. si applica agli atti compiuti dal **rappresentante** della società di capitali quando manchi una deliberazione del CdA con la determinazione del contenuto del contratto; si applica, invece, l’[art. 2391](#) c.c. nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l’attuazione del contratto sia affidata all’amministra-

tore in conflitto di interessi con la società.

Conseguentemente il contratto è suscettibile di venire annullato ai sensi dell’[art. 1394](#) c.c. se sia concluso dall’**amministratore unico** (ipotesi nella quale manca il CdA) o dall’amministratore munito di potere di rappresentanza che, delegato o no, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare.

Quando, invece, la conclusione del contratto è deliberata dal CdA, il conflitto di interessi si manifesta già nella fase deliberativa, sicché trova applicazione l’[art. 2391](#) c.c. e l’annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la **conclusione**.

Bonus pubblicità anche per le spese “ribaltate” nel gruppo

Con la risposta interpello n. [143](#) di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il **ribaltamento** delle spese ad altri soggetti del gruppo non incide sul loro riconoscimento ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’[art. 57-bis](#) del DL 50/2017.

Nel caso di specie, le **spese** in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività della società che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l’onere nei confronti del fornitore del servizio,

in quanto nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della capogruppo.

Pertanto, se è vero che l’onere dal punto di vista economico di tali spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, è anche vero che la società ne assume formalmente i **rischi** e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite.

L’Agenzia rileva inoltre che il **rimborso** del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

Codice tributo "6960" per fruire del credito d'imposta a favore delle imprese energivore

Con la ris. n. [13](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "**6960**", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – [art. 15](#) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4", per permettere alle imprese **energivore** di fruire del bonus introdotto dal DL [4/2022](#) ("Sostegni-ter").

L'art. 15 del decreto riconosce infatti un **credito d'imposta**, pari al **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM [21 dicembre 2017](#), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al **30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito **non concorre** alla formazione del reddito d'impresa

né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) comma 5 del TUIR, oltre a essere cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Questo bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello **F24**, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

La ris. n. 13 ha quindi istituito il citato codice tributo "6960" che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al **riversamento** dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Esente in Italia il capital gain del residente belga

La risposta a interpello n. [135](#) di ieri, 21 marzo, ha chiarito che, per un soggetto residente ai fini fiscali in **Belgio**, la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata in una società italiana è imponibile soltanto in Belgio.

La plusvalenza in questione, pur se tassata in Italia in virtù

della disciplina nazionale ([art. 23](#) comma 1 lettera f) del TUIR), risulta invece esente a norma dell'[art. 13](#) paragrafo 4 del Trattato tra i due Stati, secondo cui le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni, di qualunque entità, sono **imponibili** nel solo **Stato di residenza** dell'alienante.